

OGGETTO: SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE ANAGRAFICA CCIAA DI FOGGIA. AFFIDAMENTO IN HOUSE INFOCAMERE S.C.p.A. CIG B2412AA13B.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 29 luglio 2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 432 del 13.10.2023 concernente la Struttura organizzativa dell'Ente;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 6 del 31.01.2024 con la quale la Giunta ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026 (PIAO);

VISTA la nota acquisita al protocollo camerale al n. 13451 in data 23.05.2024 con la quale l'INPS – Gestione dipendenti pubblici – Direzione provinciale di Foggia ha fatto richiesta di procedere alla sistemazione della posizione assicurativa di un ex dipendente della Camera di Commercio di Foggia;

TENUTO CONTO che l'attività da svolgere per la suddetta sistemazione interessa il periodo dal 2009 al 2017 con predisposizione e conseguente inoltro dei flussi informatici a variazione;

ATTESO che questa Camera si avvale del servizio di outsourcing, gestito da InfoCamere S.C.p.A - società consortile per azioni interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e loro Unioni, per le elaborazioni stipendiali e conseguenti adempimenti;

CONSIDERATO, pertanto, che la predisposizione dei flussi a variazione può essere gestita dalla suddetta InfoCamere S.C.p.A;

ACQUISITA la proposta formulata dalla Società InfoCamere S.C.p.A con la quale vengono specificate le modalità di erogazione dei servizi di cui sopra e il dettaglio dei costi;

VISTA la nota di Unioncamere prot. n.6881 del 14/03/2024 avente ad oggetto "Gli affidamenti in house nel nuovo codice dei contratti pubblici – aggiornamenti", con la quale viene evidenziato che nel sito dell'ANAC è stata aggiunta la FAQ D.7, rubricata "Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?" ove si legge che: "Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente: - l'identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza; - la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso; - l'adempimento degli obblighi contributivi. Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Restano però valide le ulteriori due cause per l'acquisizione del CIG”;

CONSIDERATO, pertanto, che, differentemente da quanto fino ad oggi rilevato, anche dalla giurisprudenza amministrativa, per gli affidamenti in house sarà necessaria l'acquisizione del CIG ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento e del suo monitoraggio, nonché dell'adempimento dei correlati obblighi contributivi;

RILEVATO che, dal punto di vista normativo, l'affidamento in argomento è ascrivibile all'istituto dell'affidamento “in house”, così come disciplinato dal combinato disposto dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

CONSIDERATO che la suddetta società consortile, avvalendosi del proprio apparato informatico, può provvedere a favore dei propri soci, allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema, nonché a prestare ulteriori servizi necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio;

CONSIDERATO l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO l'art.7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023: *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;*

VISTO l'art.7, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023:” l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale e' disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

VISTO l'art. 18, comma 1, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE N.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

PRESO ATTO dell'Allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d),



l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

- 1) di affidare Società Infocamere Scpa, Società in house del Sistema Camerale - Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane, C.F. 02313821007, avente sede operativa a Padova (PD), Corso Stati Uniti n.14, il servizio sopra descritto;
- 2) di dare atto che l'onere per il servizio in argomento ammonta ad € 1.600,00 (oltre IVA);
- 3) di imputare il costo complessivo del servizio, pari ad euro 1.952,00 sul conto 325050 del corrente bilancio d'esercizio;
- 4) di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005